



Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PROTEZIONE CIVILE**
Servizio Pianificazione Urbanistica

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA

PROCEDIMENTO COMUNE DI CUORGNÈ

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

N° 15/2022

RICHIEDENTE: Azienda agricola **IL FIORE DI SONIA** di Brunasso Cassinino Sonia con sede in Cuornè, Località Ronchi Inferiore n. 39, Frazione Salto

OGGETTO: Realizzazione fabbricato rurale con destinazione d'uso tunnel per ricovero scorte agricole
Località Ronchi Inferiore, Frazione Salto, Cuornè

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 18 in data 29.03.2022 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della L.R. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– l'istanza pervenuta in data **09.05.2022** al prot. **9164**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 14/2022, quale endoprocedimento della pratica S.U.A.P. Cuornè n. 241/2022, a nome dell'avente titolo **Azienda agricola IL FIORE DI SONIA** con sede in Località Ronchi Inferiore n. 39, Frazione Salto, Cuornè (To), C.F.: BRNSNO78M48E379M, a firma della Titolare Sig.ra BRUNASSO CASSININO Sonia, mirata all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di **"Realizzazione di fabbricato rurale con**

destinazione d'uso tunnel per ricovero scorte agricole" in Località Ronchi Inferiore, Frazione Salto, Cuorgnè (To);

– il parere favorevole condizionato in data **25.05.2022** espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente, che in particolare si è espressa come segue:
"la posa della staccionata non vada a compromettere il muro esistente in pietra a secco";

Dato atto che:

– con nota prot. **11438** del **07.06.2022** veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;

– ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 5, in data 16.01.2017 e D.P.R. n. 31/2017, al prot. **13610** del **06.07.2022**, da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio perveniva parere vincolante favorevole in ordine all'intervento di che trattasi, facendo proprio il parere della Commissione Locale per il Paesaggio;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento – Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Visto altresì:

- le integrazioni documentali pervenute in data **10.10.2022** al prot. **19649**, per il tramite del SUAP, tra cui in particolare l'attestazione di avvenuto pagamento della somma di €.60,00 per diritti di segreteria per autorizzazioni paesaggistiche, come previsto dalla Deliberazione G.C. n. 153 del 01.12.2021;

- l'attestazione del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo della Signora Brunasso Cassinino Sonia avente prot. 1204 del 22.01.2020 ed allegata all'istanza di cui al presente procedimento in data 09.05.2022 al prot. 9164;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, e dei disposti del D.P.R. 31/2017, gli aventi titolo:

- o **Azienda agricola IL FIORE DI SONIA** con sede in Località Ronchi Inferiore n. 39, Frazione Salto, Cuorgnè (To), C.F.: BRNSNO78M48E379M
Titolare Sig.ra BRUNASSO CASSININO Sonia C.F.: BRNSNO78M48E379M, residente in Località Ronchi Inferiore n. 39, Frazione Salto, Cuorgnè (To)

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza presentata il **09.05.2022** al prot. **9164**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 14/2022, quale endoprocedimento della pratica S.U.A.P. Cuorgnè n. 241/2022 per **"Realizzazione di fabbricato rurale con destinazione d'uso tunnel per ricovero scorte agricole"** in Località Ronchi Inferiore, Frazione Salto, Cuorgnè (To), sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

OGGETTO	PROT.
Elaborato U – Estratti, planimetrie, piante, prospetti, sezioni	9164/2022
Relazione paesaggistica	9164/2022

Resta ferma la seguente condizione:

"la cunetta naturale per raccolta acque meteoriche" indicata in progetto nella planimetria generale non è autorizzata, in quanto oggetto di rinuncia da parte della Richiedente come dichiarato in data 05.10.2022 (integrazioni prot. 19649 del 10.10.2022);

Restano ferme le seguenti condizioni della Commissione Locale per il Paesaggio contenute nel parere favorevole condizionato del 25.05.2022:

"la posa della staccionata non vada a compromettere il muro esistente in pietra a secco";

Restano ferme le seguenti condizioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio contenute nel parere vincolante favorevole pervenuto al prot. 13610 del 06.07.2022:

"[...] esprime parere favorevole all'intervento facendo proprio il parere della Commissione Locale per il Paesaggio".

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità il provvedimento rilasciato dal SUAP per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuorgnè, lì 21 ottobre 2022

MF/

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Mauro MALANO
Firmato digitalmente